

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(IMU - immobili inagibili o inabitabili)

Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
residente in _____ Prov. _____
via _____ n. _____ tel. _____

in qualità di:

- contribuente
 legale rappresentante della società _____
con sede in _____, via _____, n. _____

al fine di poter beneficiare dell'agevolazione prevista in materia di imposta municipale propria (IMU) per gli immobili inagibili o inabitabili (aliquota ridotta del 50%), ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e s.m.i.

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

che gli immobili di seguito indicati :

INDIRIZZO	DATI CATASTALI							POSSESSO		
	SEZ.	FG.	MAPP.	SUB.	CAT.	CL.	RENDITA CATASTALE	MESI	%	TITOLO

**sono inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati
in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero presentano le caratteristiche di fatiscenza indicate nell'art. 6 bis del Regolamento IMU del Comune di Como (trascritto nel retro della presente dichiarazione).**

Como, _____
(data)

(firma)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del sotto indicato dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente, via fax (al n. 031 252477), tramite un incaricato, oppure a mezzo posta (ordinaria o elettronica).

Como, _____
(data)

(firma del dipendente addetto al ritiro)

**Regolamento IMU del Comune di Como,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12**

**Articolo 6 bis
IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Hanno tali caratteristiche i fabbricati e le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1, lett.c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni per i quali è necessario ottenere dal Comune il "permesso di costruire" di cui all'art. 10 del DPR 380/2001, ovvero, la "dichiarazione di inizio attività" (DIA) di cui all'art. 22 e 23 del DPR 380/2001, se prevista dalla vigente normativa per i predetti interventi.
4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. Nel caso di fabbricato costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione d'imposta di cui al precedente comma dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari effettivamente inagibili o inabitabili e che, quindi, risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti.
6. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili:
 - a) fabbricati per i quali sono in corso interventi edilizi di costruzione, di demolizione, di ristrutturazione in quanto, per tali fattispecie, l'imposta si applica sull'area edificabile;
 - b) fabbricati privi di allacciamento alle reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature e quelli per i quali gli impianti tecnologici debbano essere adeguati alle vigenti normative;
 - c) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori finalizzati alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, per i quali è sufficiente presentare al Comune la "dichiarazione di inizio attività" di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001.
7. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da allegare alla dichiarazione di variazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità.
8. Il Comune procede al controllo della veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio personale tecnico, ovvero mediante soggetti esterni all'uopo incaricati.